

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM COMUNALE**

**Deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 28/04/2010)**

## **CAPO I**

### **I PRINCIPI GENERALI E L'INIZIATIVA REFERENDARIA**

#### **Art. 1**

##### **Finalità e definizioni**

Il referendum è un istituto di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei referendum sulle materie e con le modalità di seguito specificate, in ottemperanza agli art.59 e seguenti dello statuto comunale.

Il referendum può essere di tipo consultivo o abrogativo:

- a) È di tipo consultivo quando sottopone agli elettori proposte di soluzione ad un problema o proposte da assumere da parte degli organi comunali competenti.
- b) È di tipo abrogativo quando sottopone agli elettori proposte di revoca di deliberazioni del Consiglio della Giunta comunale.

Il referendum è ammissibile esclusivamente per materie di competenza comunale, eccetto quelle non ammesse dallo statuto comunale e cioè: revisione dello statuto comunale, disciplina dello stato giuridico delle assunzioni di personale, dotazioni organiche e relative variazioni, piani territoriali ed urbanistici, per la loro attuazione e le relative variazioni, tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, designazione e nomine di rappresentanti, provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato o meramente esecutivi, oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria nell'ultimo triennio.

#### **Art. 2**

##### **Iniziativa referendaria**

Il referendum è indetto quando lo richianda:

- a) almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati al Consiglio comunale.
- b) almeno il 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. La richiesta di referendum deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno al fine di prevedere la spesa occorrente in sede di predisposizione del bilancio dell'anno successivo.

### **Art. 3**

#### **Data di effettuazione**

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica nei mesi da aprile a giugno, non in coincidenza con altre operazioni elettorali.
2. La data per l'effettuazione del referendum è stabilita dal Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo consiliari, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni amministrative non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite nel presente articolo, anche in mesi diversi da quelli previsti nel primo comma.

### **Art. 4**

#### **Iniziativa dei cittadini**

1. Qualora il referendum sia frutto del diritto di iniziativa popolare, i cittadini promotori di un referendum procedono, mediante la sottoscrizione autenticata con le modalità indicate al successivo comma 4, di almeno 100 elettori iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente, alla costituzione di un comitato dei promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà/dovranno essere oggetto del referendum, conferendo al comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza e presso la cui residenza viene eletto domicilio per le successive comunicazioni.
2. La richiesta di referendum viene depositata presso l'ufficio protocollo del Comune, completa dell'indicazione della composizione del comitato e del suo coordinatore.
3. Il Sindaco convoca entro 30 giorni il comitato il quale gli sottopone la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.
4. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura: "Città di Alba - Richiesta di referendum consultivo/abrogativo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. Prima di essere posti in uso, i moduli sono presentati alla segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali.
5. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro 60 giorni dalla data di convocazione di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Il Segretario comunale, avendo disposto la verifica da parte dell'ufficio elettorale dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, correda gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito, accerta la regolarità formale della documentazione e ne dà comunicazione al Sindaco per i successivi adempimenti.

7. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria, iscrive l'argomento all'o.d.g. della prima seduta del Consiglio comunale per il giudizio di ammissibilità di cui all'art. 59 dello statuto comunale. Se l'esito di tale giudizio è favorevole tutti i procedimenti amministrativi correlati al quesito referendario sono sospesi sino alla proclamazione del risultato del referendum.

## **Art. 5**

### **Iniziativa del Consiglio comunale**

1. Qualora il referendum sia proposto dai due terzi dei Consiglieri assegnati, la richiesta di referendum viene depositata presso l'ufficio protocollo del Comune, completa dell'indicazione del Consigliere referente.
2. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura: "Città di Alba - Richiesta di referendum consultivo/abrogativo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. Prima di essere posti in uso, i moduli sono presentati alla segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore.
3. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria, iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale per il giudizio di ammissibilità di cui all'art.59 dello statuto comunale. Se l'esito di tale giudizio è favorevole tutti i procedimenti amministrativi correlati al quesito referendario sono sospesi sino alla proclamazione del risultato del referendum.

## **Art. 6**

### **Norme generali**

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte la maggioranza degli aventi diritto al voto. Hanno diritto di voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali.
4. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.

## **Art. 7**

### **Indizione del referendum**

1. La consultazione referendaria può avvenire una sola volta l'anno.

2. Per ogni consultazione referendaria è ammesso un numero massimo di cinque quesiti, il cui ordine è determinato dall'ordine cronologico di presentazione degli stessi; gli eventuali ulteriori quesiti che avessero superato favorevolmente il giudizio di ammissibilità di cui all'art.59 dello statuto comunale sono sottoposti al voto senza ulteriori formalità nella consultazione referendaria dell'anno successivo.
3. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco all'esito positivo del giudizio di ammissibilità.
4. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai Capigruppo consiliari, al comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare o al Consigliere referente, all'ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali.
5. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano affissi manifesti con i quali sono precisati:
  - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
  - b) il giorno e l'orario della votazione;
  - c) le modalità della votazione;
  - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nella tessera elettorale.

## **Capo II**

### **ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO**

#### **Art. 8**

##### **Organizzazione**

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Dirigente dell'ufficio elettorale, il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
2. L'ufficio elettorale predisponde tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

#### **Art. 9**

##### **L'ufficio elettorale di sezione**

1. Le sezioni elettorali per le consultazioni referendarie sono dodici, come risulta dall'allegato A del presente regolamento.
2. Ciascun ufficio elettorale di sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali, a scelta del presidente, l'uno assume le funzioni di vice presidente e l'altro di segretario.

3. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune al sorteggio - per ogni seggio elettorale - di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989 n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990 n. 53.
4. Nel periodo indicato nel precedente comma, il Sindaco richiede al presidente del tribunale la designazione dei presidenti dei seggi elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990 n.53.
5. Ai componenti dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15 %.

## **Art. 10**

### **Organizzazione ed orario delle operazioni di voto**

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957 n. 761.
2. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito formulato riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
3. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio elettorale di sezione, incluso il segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal presidente.
4. Le operazioni di voto si svolgono in un'unica giornata dalle ore 8,30 alle ore 22,00. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.
5. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla segreteria del Comune.
6. Partecipano alle operazioni di voto e di scrutinio in ciascun seggio un rappresentante designato da ognuno dei comitati proponenti dei quesiti referendari, dei gruppi presenti in Consiglio comunale e dei partiti presenti nel Parlamento nazionale. Per le modalità di nomina e di partecipazione di tali rappresentanti si rinvia alla normativa vigente in materia elettorale.
7. Ciascun elettore è identificato a mezzo di documento di identità in corso di validità e della tessera elettorale.
8. Delle operazioni effettuate dall'ufficio elettorale di sezione viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari, dei quali uno viene inviato all'Ufficio centrale per i referendum ed uno al Segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

## **Art. 11**

### **Determinazione dei risultati del referendum**

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato da due scrutatori della seconda.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
  - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta dallo statuto comunale per la validità e corrispondente alla maggioranza degli aventi diritto al voto;
  - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
  - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica. Può partecipare alle adunanze dell'ufficio centrale un rappresentante designato da ognuno dei comitati proponenti dei quesiti referendari, dei gruppi presenti in Consiglio comunale e dei partiti presenti nel Parlamento nazionale. Per le modalità di nomina e di partecipazione di tali rappresentanti si rinvia alla normativa vigente in materia elettorale.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari, dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale.
5. Il Segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale ai Capigruppo consiliari riuniti in conferenza, i quali, sentito il responsabile dell'ufficio elettorale comunale, entro tre giorni decidono sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale verificando, ove lo ritengano a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procedono all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La conferenza dei Capigruppo, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.
6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali delle operazioni degli uffici di sezione, dell'ufficio centrale e della conferenza dei Capigruppo, a proclamare l'esito della consultazione:
  - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione ritenute congrue;
  - b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai Capigruppo di copia integrale dei verbali dell'ufficio centrale e della conferenza dei Capigruppo;
  - c) al comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della conferenza dei Capigruppo.
7. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della conferenza dei Capigruppo nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.
8. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni dallo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.
9. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della conferenza dei Capigruppo viene pubblicata dal Segretario comunale all'albo pretorio del Comune per 15 giorni.

## **Capo III**

### **LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM**

#### **Art. 12**

##### **Disciplina della propaganda a mezzo manifesti**

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente in forma diretta e negli appositi spazi delimitati dal Comune.
3. Gli spazi di cui al precedente comma saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
  - a) a ciascun gruppo consiliare, già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di cui ai precedenti artt. 4 e 6, una superficie di cm 70 x 100;
  - b) a ciascun comitato dei promotori di referendum una superficie di cm 70 x 100.
4. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai Capigruppo consiliari, al comitato dei promotori, l'elenco delle località ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

#### **Art. 13**

##### **Altre forme di propaganda - Divieti – Limitazioni**

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956 n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975 n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956 n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975 n. 130.

## **Capo IV**

### **EFFETTI DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA**

## **Art. 14**

### **Attuazione del risultato del referendum consultivo**

1. Nell'ipotesi di raggiungimento del quorum ed esito positivo di un referendum consultivo, se lo stesso è stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale, il Consiglio stesso adotta, in adunanza da tenersi entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria, le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.
2. Nell'ipotesi di raggiungimento del quorum ed esito positivo di un referendum consultivo, se lo stesso è stato indetto per iniziativa popolare, il Consiglio comunale adotta, in adunanza da tenersi entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria, motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del referendum.
3. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha avuto esito positivo, costituiscono priorità che il Consiglio comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico-amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie. In ogni caso, il mancato recepimento del referendum consultivo deve essere deliberato, con congrua motivazione, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

## **Art. 15**

### **Effetti del referendum abrogativo**

1. Nell'ipotesi di raggiungimento del quorum ed esito positivo di un referendum abrogativo, la disposizione oggetto del referendum abrogativo cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla proclamazione del risultato.
2. Il Consiglio comunale può deliberare di sospendere l'efficacia della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora, a seguito del referendum, sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l'esito della consultazione stessa per garantire l'erogazione di servizi pubblici.
3. In ogni caso, l'effetto abrogativo del referendum non influisce sulle situazioni giuridiche soggettive già venutesi a creare.

## **Capo V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

## **Art.16**



## Disposizioni finali

1. Per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento si richiama la normativa, in quanto compatibile, per le elezioni comunali o in materia di consultazioni referendarie.



CITTÀ DI ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

*Medaglia d'Oro al V. M.*

### ALLEGATO “A”-

#### **del regolamento per la disciplina del referendum comunale**

<b>Sezioni</b>	<b>Ubicazione delle sezioni</b>
<b>1</b>	Via Balbo 8 – scuola
<b>2</b>	Via F.lli Ambrogio 6 – scuola
<b>3</b>	Via Vittorio Emanuele 19 – scuola
<b>4</b>	Via De Amicis 1 -scuola
<b>5</b>	Corso Enotria – scuola
<b>6</b>	Frazione Mussotto – scuola
<b>7</b>	Loc. Biglini- ex scuola
<b>8</b>	Fraz. S. Rocco Seno d’Elvio – ex scuola
<b>9</b>	Frazione Como – ex scuola
<b>10</b>	Corso Europa 1 – scuola
<b>11</b>	Via S. Pio V° 9 – scuola
<b>12</b>	Corso Europa 134 – scuola